

Chiedono che sia sottoposta al Congresso ed approvata la seguente mozione

IL CONGRESSO

PRENDE ATTO

- che le note consuetudini, culminate in epoca relativamente recente nel d.l. 1/2012, seppure nel più limitato ambito delle tariffe professionali, hanno apportato tanti guasti al comparto delle professioni intellettuali ordinistiche del nostro paese,
- che nel 2017 l'Antitrust nazionale ha sostenuto, infondatamente, la contrarietà della disciplina dell'equo compenso rispetto ad un asserito divieto di tariffe professionali,
- che la giurisprudenza comunitaria ha sancito l'infondatezza del divieto di tariffe laddove dette tariffe vengano adottate nell'ambito di un procedimento etero determinato dalla pubblica autorità, come nel caso italiano
- che in occasione della attuale crisi pandemica e del necessario scrutinio per l'assegnazione dei fondi del PNRR, la Commissione Europea, con comunicazione del 9.07, ha puntato di nuovo l'attenzione su sette tipologie di servizi per l'impresa, ovvero ingegneri, architetti, avvocati, contabili, consulenti in materia di brevetti, agenti immobiliari e guide turistiche, formulando nuove raccomandazioni;
- che le "attenzioni" della Commissione, come – unico – ha riportato il quotidiano Italia Oggi nell'edizione del 10.07.2021, si incentrano attualmente sulle "riserve di attività" e "sulle limitazioni relative alle tipologie di società ed alle forme proprietarie consentite", che ha assimilato di più le attività professionali alle imprese, cosa che chi esercita tale tipo di attività professionale sa essere profondamente sbagliato, comportando la "svalorizzazione" della componente deontologica delle attività professionali ordinistiche.

A maggior ragione dunque, preso atto di quanto sopra, il Congresso

RILEVATO

- che le sfide che attendono il mondo libero professionale ordinistico, anche sotto il profilo della sostenibilità e dell'innovazione digitale, rendono opportuno ideare, in alternativa alla sempre maggiore "societarizzazione" delle modalità di esercizio della professione, forme organizzative delle professioni stesse più idonee a salvaguardare l'autonomia del professionista in uno con gli equilibri finanziari delle casse di previdenza
- che studi costituiti più facilmente – secondo gli intenti della Commissione – sotto forma di società di capitali con socio non professionista comportano inevitabilmente di dover aggiungere alla "doppia fedeltà" di cui parla Remo Danovi, da tutti conosciuto come profondo studioso della deontologia non solo forense (al Cliente ed ai valori fondanti dell' Ordinamento) anche quella alla società e , nella sostanza, all'eventuale socio non professionista, con

- possibili incompatibilità, a scapito del più corretto adempimento dei doveri che connotano la prestazione professionale ;
- che occorre introdurre quantomeno una normativa per la previsione ed il potenziamento delle reti di studi professionali, prevedendo idonei incentivi per la loro costituzione, soprattutto ove comprendano un numero rilevante di giovani professionisti, con possibilità di amministrazione delle stesse da parte dei soli professionisti aderenti, in modo tale da evitare le problematiche connesse alla presenza dei soci non professionisti nelle STP, come detto anche sotto il profilo della compromissione degli equilibri finanziari della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza, cui verrebbero sottratte le presumibilmente importanti quote di utili di pertinenza del socio non professionista, in un momento in cui la salvaguardia degli equilibri finanziari delle Casse dei Professionisti appare vitale anche a seguito dell'emergenza pandemica;
 - che nella recente contingenza e ad evidenziare il valore aggiunto che i professionisti intellettuali ordinistici rappresentano per il paese, sta il ruolo che le professioni in generale e quelle sanitarie in particolare hanno giocato nel corso dell'attuale crisi pandemica, che ha reso evidente come l'impegno e la dedizione trovino giustificazione e stimolo negli ordinamenti deontologici di ciascuna professione, la cui violazione, lo si ripete ancora una volta, può comportare anche l'espulsione dalla professione stessa, caratteristiche che vanno salvaguardate e non diluite nell'ambito di una concezione meramente "capitalistica" e mercatista della professione;
 - che si ritiene ineludibile l'introduzione nell'ordinamento civilistico, magari attraverso la modifica ed implementazione del c.d. "statuto del lavoro autonomo" di cui alla troppo "timida" Legge 81/2017, un concetto di impresa professionale e non commerciale, esercitata dai soggetti menzionati dall'art. 33 della Costituzione, il cui Registro sia rappresentato dall'albo professionale con le dovute implementazioni, al fine di evitare il protrarsi delle discriminazioni che la legislazione ordinaria ed emergenziale ha comportato, forse strumentalmente, tra professioni ed imprese, professioni medesime menzionate in modo marginale e soltanto sotto il profilo della formazione dal documento della Commissione Colao;
 - che l'esercizio delle società commerciali presuppone logiche non esattamente coincidenti con quelle a prevalenza deontologica necessaria proprie dei professionisti ordinistici, a cui pertanto non possono e non debbono essere assimilate;
 - che il problema della monocommittenza forense può trovare una immediata ed agile soluzione attraverso lo strumento deontologico, che rappresenta il luogo ideale per una equilibrata soluzione della questione;

TANTO PREMESSO

Con la presente deliberazione, pertanto il XXXV COINGRESSO NAZIONALE FORENSE, nel corso della sessione ulteriore del 23 e 24 luglio 2021 in Roma

R I T I E N E

che la sostenibilità della professione forense, così come quella delle professioni intellettuali ordinistiche italiane debba essere ottenuta salvaguardando, nell'interesse del Paese, le specificità delle professioni intellettuali ordinistiche stesse, indirizzandosi alle istituzioni nazionali ed a quelle comunitarie per fare in modo che tali specificità non siano semplicisticamente sacrificate ad una concezione "totalitaria" del mercato;

Allo scopo

AVANZA FORMALE ISTANZA AFFINCHE'

Il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Congressuale Forense e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in coordinamento con il Comitato Unitario Permanente degli ordini e Collegi professionali, con la Rete delle Professioni tecniche, da poco federati, e con l'ADEPP

- individuino gli strumenti necessari per la tutela delle specificità delle professioni intellettuali ordinistiche;
- si adoperino insieme per contrastare il perdurare di quelle forme di discriminazione strisciante o conclamata che riguardano i professionisti Ordinistici, le cui rappresentanze sono state oggettivamente poco considerate nel momento in cui il Presidente a suo tempo incaricato ed ora in esercizio ha proceduto all'audizione delle parti sociali, seppure i professionisti ordinistici costituiscano un comparto che ha sino ad ora rappresentato circa due milioni di soggetti, con un milione di dipendenti ed a cui era riferita negli anni precedenti una quota prossima al 13% del PIL;
- concorrano ad evitare che il nuovo governo tecnico politico possa produrre al comparto professionale guasti analoghi a quelli prodotti dal Governo Monti nel 2012 e con invito alla massima attenzione al malinteso riferimento, recentemente operato, alle lauree professionalizzanti, potenzialmente deleterio ove non opportunamente "governato" e "generalizzato" cosa che ha indotto una "storica" associazione di giovani professionisti come l'Associazione Italiana Giovani avvocati, ad esprimere in un comunicato la propria motivata contrarietà perché

*«Fino a quando non ci sarà una seria **riforma del percorso di studi** in Giurisprudenza, in senso realmente professionalizzante, l'AIGA sarà sempre contraria alla laurea abilitante allo svolgimento della professione forense».*

valutazione questa che si ritiene condivisibile ed estensibile ad un gran numero di altri Ordini professionali,

C H I E D E

che gli enti come sopra individuati si rivolgano in modo pressante alla politica, affinché siano tenute nell'adeguata considerazione la necessità di salvaguardare il

comparto ordinistico ed i valori di massima autonomia ed indipendenza delle professioni intellettuali ordinistiche, di cui debbono essere difese le caratteristiche peculiari, nell'interesse generale e non della sola categoria, al fine di consentire che la medesima, attraverso le giovani generazioni, continui a battersi **in autonomia** per la tutela dei diritti dei cittadini in materia di sanità, giustizia, fisco ed ambiente, inteso nella massima accezione del termine;

allo scopo
























PROPONE

a titolo esemplificativo, come strumenti di intervento:

- La modifica dell'art. 12 della L. 81/2017, che allo stato consente la costituzione di reti di esercenti le professioni ai soli fini della partecipazione ai bandi e di concorrere all'assegnazione di incarichi ed appalti privati, ovvero con l'introduzione di un articolo 12 bis nel testo normativo, che generalizzi la possibilità di costituzione di reti di studi professionali, destinando fondi all'incentivazione della loro costituzione;
- L'introduzione nella stessa Legge 12/2017 o con le modalità ritenute opportune, di una tipologia di società professionale, di natura non commerciale per l'esercizio delle professioni intellettuali ordinistiche in forma societaria, ovvero la reintroduzione degli studi professionali associati di cui alla abrogata L. 1815/1939.
- La previsione di un comma 6 quater dell'art. 4 bis della L. 247/2012, che stabilisca l'incompatibilità della società alla trattazione di incarichi conferiti da o nell'interesse del socio non professionista, a fine della salvaguardia di quella necessaria autonomia parimenti prevista dalla vigente legge professionale tra i fondamentali della professione forense.
- La integrazione dell'art. 39 del Codice Deontologico Forense con l'introduzione di principi di massima per la remunerazione dell'avvocato che opera in regime di monocommittenza.

















Chiede di trasmettere il presente documento, subito dopo l'eventuale approvazione, stante l'urgenza, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti del due rami del Parlamento, ai parlamentari del Parlamento Nazionale, alla Commissione Europea, al Presidente del parlamento Europeo ed ai parlamentari italiani del Parlamento Europeo.

COLOMBO ET ALI DISTRETTO ORDINE

COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	TURNO
1) PAOLO PONZO	TORINO	ALESSANDRIA	
2) DANILLO CERRATO	TORINO	VERCELLI	
3) MARINA BUONCRISTIANI	TORINO	TORINO	
4) TIZIANO LUCCHESE	TORINO	TORINO	
5) MARCO VENTURINO	"	ASTI	
6) CRISTINA PRETI	"	"	
7) MARGHERITA MONTANARA	"	"	
8) MERLO CORINNA	TORINO	NOVARA	
9) MARCHISPI MARCO	TORINO	VERBANIA	
10) GRABBI SILVANO	TORINO	TORINO	
11) ANDREA NERI	TO	ON	
12) CARACCO ANDREA	TORINO	ALESSANDRIA	
13) BARBARINO MARINA	TORINO	ALESSANDRIA	
14) ENOCH FRANCO	TORINO	BIELLA	
15) PALMAS DOMENICO	TORINO	AOSTA	
16) STEFANIA FUSANO	TORINO	VERCELLI	
17) ZARRA FRANCESCO	TORINO	TORINO	
18) BARDUCCI ARNALDO	TO	TO	
19) DISTRETTI ELENDIO	TORINO	CUNEO	
20) CAVALLO CARLO	TORINO	TORINO	
21) SCOZIA ANGELICE	TORINO	TORINO	
22) ANDREA NERI	TO	TO	
23) ALESSIO CERNIGLIA	TORINO	NOVARA	
24) ANTONI GI' LINO	TO	TO	

COGNOME E NOME DISCRETA ORDINE FIRMA

1)	PAOLO PEZZANI	ROMA	RNA	RNA		✓
2)	Piccinini Alessio	Brescia	Brescia	Brescia		✓
3)	ROBINO NATALIA	Brescia	Brescia	Brescia		✓
4)	PICCHI GIOVANNI	Brescia	Brescia	Brescia		✓
5)	CASARINO DIEGO	Apulia	Apulia	MAESTRANO		✓
6)	Sademi Monica	Rome	Rome	Rome		✓
7)	FRANCESCO MIRABELLA	RN	RN	RN		✓
8)	Stuo Stuardo	BO	RN	RN		✓
9)	Andrea Carofa	NO	NO	NO		✓
10)	MARCO TRAZZONI	RN	RN	RN		✓
11)	FABRIZIO SIGALI	CZ	CATANDUZZO	CATANDUZZO		✓
12)	FEDERICO ROBERTI	TR	TARANTO	TARANTO		✓
13)	FERRINI LUCA	BO	FC	FC		✓
14)	F. SCOPACCO PERENNUNDO	BARI	BARI	BARI		✓
15)	FALCONE ALESSIA	CT	CT	CT		✓
16)	PIZZULO ROSARIO	CT	CT	CT		✓
17)	BARBATO BARBARA	NOCERA	IAF	IAF		✓
18)	PICCOLI MARCO	CATANZARO	CATANZARO	CATANZARO		✓
19)	SPOSITO ROSSA	NAPOLI	NOLA	NOLA		✓
20)	EDUARDO SAMPIERO	MILANO	PAVIA	PAVIA		✓
21)	ANITA ANGIOSIN PIETRO	FIRENZE	FIRENZE	FIRENZE		✓
22)	BIANCA GIANNICOLA	CASSINO	CASSINO	CASSINO		✓
23)	LILIA FESSA	NEWINO	NAPOLI	NAPOLI		✓
24)	FRANCESCO	BO	BO	BO		✓

Cognome & Nome del Deleghato	Discreta	Ordine	Firma
1) ELENA DI BARTOLOMEO	AR	PESCARA	 ✓
2) GUIDO CASARULO	SA	NOGERA INFERIORE	 ✓
3) VINCENZO STRICA	SA	NOGERA INFERIORE	 ✓
4) RAFFAELA CONTE	NA	SIPONTI	 ✓
5) ALBERTO DI NINO	ME	BOZZANO	 ✓
6) ALESSANDRO BAMBINO	BS		✓
7) PAOLO MASTRANDREA	RM	CIVITAVECCHIA	 ✓
8) ANTONELLO TAVERNO	CB	CATANZARO	 ✓
9) ANNO PALE	CZ	PEOLA	 ✓
10) TORINO VALONIS	CZ	CROTONE	 ✓
11) MARTIN STEFANIA	VE	PADOVA	 ✓
12) ROSSANA FERRA	CAGLIARI	CAPRIATI	 ✓
13) DOMENICO GUGLIELMO	NAPOLI	NA	 ✓
14) FELICO CIRUZZI	NAPOLI	NA	 ✓
15) NUBICE BOBOLINI	VARCO	VA	 ✓
16) LAURA CERA	TEMPIO P.	SS	 ✓

